



COMUNE DI TERRANOVA DI POLLINO

PROV. DI POTENZA

SETTORE AFFARI GENERALI- AMMINISTRATIVO- ECONOMICO-FINANZIARIO

Telef.097393009-Fax 097393247
C.F. 82000430767

e-mail : comuneterranova@rete.basilicata.it
P.I. 00513860767

c

OGGETTO: Regolamento per la raccolta, l'incremento e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati

Approvato con delibera di C.C. n 22 del 13.09.2022, esecutiva ai sensi di legge.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(dott. Giovanni Lufrano)

ART.1 – FINALITA’

Il presente regolamento disciplina la valorizzazione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge N.352/93 e successivo D.P.R. 376/95 e in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 97/94, dalla Legge N. 394/91 per le aree protette e dalla Legge regionale n. 48 del 1998, come modificata dalla L.R.N.43/2001.

ART.2 – AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA

Sul territorio del Comune di Terranova di Pollino la raccolta dei funghi epigei è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati, esenti da divieti, a chiunque ne abbia titolo o sia in possesso dell'apposito tesserino rilasciato dall'Ente nei limiti e con le modalità indicate dalla normativa vigente in materia. Le autorizzazioni alla raccolta sono di tipo personale, turistiche e a fini scientifici e speciali:

- a. L'autorizzazione personale è rilasciata dal Comune di Terranova di Pollino ed è valida su tutto il territorio comunale per un periodo di sei mesi o di un anno solare indipendentemente dalla data di rilascio (il costo è di € 25,82 per quella semestrale e € 51,65 per quella annuale);
- b. L'autorizzazione turistica è rilasciata dal Comune e non è rinnovabile nell'anno ed abilita alla raccolta dei funghi spontanei epigei nell'ambito del territorio del Comune. La validità è di uno o sette giorni (anche non consecutivi) da utilizzare, a scelta del cercatore, nell'anno solare del rilascio previa annotazione della data dei giorni prescelti prima dell'inizio della ricerca (il costo è di € 3,63 per un giorno e di € 18,08 per 7 giorni);
- c. L'autorizzazione a scopi scientifici è rilasciata dalla Giunta Regionale per motivi scientifici, di studio o di ricerca, in occasione di mostre o seminari o per corsi propedeutici; detta autorizzazione è gratuita, ha validità per la durata necessaria ed è rinnovabile;
- d. L'autorizzazione speciale può essere rilasciata dal Comune ai soggetti residenti singoli o associati, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge n. 352 del 23 agosto 1993, quali raccoglitori a scopo di lavoro o per la significativa integrazione del proprio reddito. L'autorizzazione speciale ha validità su tutto il territorio comunale per il periodo di un anno dalla data di rilascio ed è rinnovabile (il costo è di € 51,65 per quella semestrale e di € 103,29 per quella annuale).

La domanda del rilascio delle autorizzazioni deve essere presentata dagli interessati al Comune di Terranova di Pollino (c/o l'Ufficio Settore Vigilanza) corredata da:

- a. Due fotografie formato tessera;
- b. Attestazione di frequenza di un corso di educazione micologica della durata minima di 12 ore gestito dalle A.S.P., dagli Enti locali, dalle Associazioni micologiche di rilevanza nazionale e da

Enti pubblici e privati. Il programma del corso è unico ed è approvato dal Presidente della Giunta Regionale su proposta degli Assessori competenti. L'attestazione non è richiesta per i laureati in scienze naturali, agrarie e forestali, in biologia, per micologi e per i Soci delle Associazioni micologiche con almeno un anno di anzianità anche non continuativa per i quali l'associazione attesti l'adeguata conoscenza in campo micologico;

c. Copia della ricevuta del versamento del contributo, nella misura di cui all'art.7 della L.R. 48/98 e successive modifiche ed integrazioni.

d. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L'età minima dei raccoglitori deve superare gli anni 14. Tuttavia la raccolta può essere effettuata anche da minori di anni 14, purché accompagnati da persona munita di tesserino ed il quantitativo cumulativamente non superi quello consentito alla persona autorizzata. Ai soggetti autorizzati gli Enti competenti rilasciano un tesserino conforme al modello approvato dalla Giunta Regionale, il tesserino è personale, non è cedibile, ha validità quinquennale ed è rinnovabile. Il titolare del tesserino in corso di validità deve provvedere al versamento del contributo che è soggetto a revisione annuale.

I proprietari di terreno, gli usufruttuari, i conduttori e le loro famiglie possono effettuare la raccolta senza limiti quantitativi sui terreni su cui esercitano i diritti sopra citati. Ai cittadini residenti nel Comune di Terranova di pollino nessuna autorizzazione è richiesta per la raccolta dei funghi epigei spontanei effettuata nell'ambito del Comune di residenza, nei limiti e con le modalità previste dalla legge N.352 del 23/08/1993

ART.3 - MODALITA' DI RACCOLTA

La raccolta è consentita su tutto il territorio comunale tutti i giorni della settimana da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto.

- L'attività può essere svolta in boschi e terreni non coltivati in cui non siano segnalati divieti con cartelli apposti dall'Ente, dai proprietari terrieri o da chi ne avesse titolo, previa comunicazione all'Ente. I cartelli di divieto dovranno essere realizzati secondo un modello autorizzato dalla Regione e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.
- Ogni persona in possesso del tesserino può raccogliere non più di 2 kg di funghi, fatta eccezione per i raccoglitori a scopo di lavoro in possesso del tesserino speciale ai quali è consentito un quantitativo massimo giornaliero di 10 kg. E' consentita la raccolta di un unico esemplare fungino o di funghi cresciuti in un unico cespo che ecceda il limite stabilito di 3 kg.
- Per la specie Amanita cesarea (ovulo buono) e Calocybe gambosa (prugnolo) è permessa la raccolta per un quantitativo non superiore a 1 kg a chiunque è in possesso del tesserino di autorizzazione.

- E' vietata la raccolta dell'ovulo buono (*Amanita cesarea*) allo stadio di ovulo chiuso, di porcini con cappello inferiore a 4 cm di diametro e di prugnolo (*Calocybe gambosa*) e di gallinaccio (*Cantharellus cibarius*) con cappello inferiore a 2 cm di diametro.
- La raccolta va effettuata manualmente evitando di asportare, strappandolo con il fungo, il micelio sotterraneo utile all'ulteriore proliferazione di corpi fruttiferi. E' fatto divieto di utilizzo di rastrelli, uncini o altri strumenti che possano in qualche modo danneggiare lo strano umifero del terreno.
- I funghi raccolti devono essere conservati intatti in tutte le loro parti, in modo da poter essere identificati, vanno puliti sul luogo di raccolta, vanno deposti in contenitori rigidi e aerati, in modo da evitarne il danneggiamento, e consentire allo stesso tempo la disseminazione delle spore presenti sul corpo fruttifero. E' severamente vietato l'uso di buste di plastica o di carta.
- Sono vietate la distribuzione e il danneggiamento volontario dei fughi spontanei di qualsiasi specie non commestibili ed è altresì vietata la raccolta di esemplari non completi in tutte le parti necessarie per il riconoscimento della specie.

ART. 4 - DIVIETI ALLA RACCOLTA

- a. La raccolta è vietata:
 - nelle riserve naturali integrali;
 - in aree ricadenti nei parchi nazionali, nelle riserve naturali e nei parchi naturali regionali, individuate dagli organismi di gestione;
 - nelle aree interdette dalla Giunta Regionale sulla base dei criteri individuati dalla stessa per motivi selvicolturali ed ambientali;
 - in altre aree di elevato valore naturalistico o scientifico interdette dalla Giunta Regionale su proposta degli Enti o di Organismi interessati;
 - sui terreni privati, previa apposizione dei cartelli indicatori di divieto sui margini dei fondi e su presentazione di una relazione tecnica, che giustifichi e garantisca il mantenimento dell'ecosistema.
- b. La raccolta altresì è vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo salvo che ai proprietari.
- c. La Giunta Regionale su proposta degli Enti interessati può ulteriormente limitare e/o vietare la raccolta al fine di prevenire profonde modificazioni al sistema ecologico che regola la reciprocità di rapporti tra micelio fungineo e radice della pianta.

ART.5 - VIGILANZA

- a. La vigilanza riguardante l'applicazione del presente regolamento è affidata ai Carabinieri Forestali dello Stato, ai nuclei Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri, alle Guardie Venatorie Provinciali, agli Organi di Polizia Urbana e Rurale, agli Operatori Professionali di Vigilanza e Ispezione dell'A.S.P. avente qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle Guardie Giurate Rurali nominate dagli Enti delegati e dalle associazioni di protezione ambientale in possesso dell'autorizzazione prefettizia, alle Guardie Ecologiche Volontarie.

- b. La vigilanza è esercitata anche dai dipendenti degli Enti delegati in possesso della qualifica di agente di polizia giuridica.

ART.6 - AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA

- a. La commercializzazione dei funghi epigei spontanei è consentita in conformità con il D.P.R. n. 376 del 14 luglio 1995.
- b. La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha luogo la vendita, in conformità al Decreto Legislativo n. 114/98.
- c. L'autorizzazione comunale è rilasciata a soggetti riconosciuti idonei all'Ispettorato Micologico dell'A.S.L. competente per territorio preposto alla identificazione della specie funginea da commercializzare.
- d. E' consentita la commercializzazione dei funghi spontanei riportati nell'allegato 1 del D.P.R. del 14 luglio 1995, n 376.
- e. La giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 14/7/1995 n. 376, può con proprio provvedimento riconoscere idonee alla commercializzazione, in ambito locale, altre specie commestibili, dandone comunicazione al Ministero della Sanità per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
- f. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione, confezionamento e somministrazione delle diverse specie di funghi spontanei, oltre alle autorizzazioni richieste dalla presente normativa, è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle normative vigenti.
- g. La vendita dei funghi freschi coltivati, invece, è assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.
- h. Con la denominazione di funghi secchi possono essere commercializzati i funghi che rispettino l'art. 5 del D.P.R. 376/95.
- i. E' consentita la vendita di funghi secchi sminuzzati purché rispondenti all'art. 5 del D.P.R. n. 376/95, che presentino caratteristiche tali da permettere l'esame visivo e da consentire il riconoscimento della specie.
- j. I funghi conservati possono essere commercializzati se conformi all' art. 9 del D.P.R. n. 376/95 e riconoscibili all'analisi morfo-botanica anche se selezionati.
- k. L'etichettatura deve essere conforme alle disposizioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 376/95.

ART.7 - CERTIFICAZIONI SANITARIE

- La vendita di funghi freschi epigei spontanei è consentita previa certificazione di avvenuto controllo da parte delle A.S.L. competenti per territorio ed ogni contenitore deve presentare:
 - a) una sola specie fungina, disposta a singolo strato;
 - b) i funghi devono essere freschi, interi, sani e in buono stato di conservazione, puliti dal terriccio e da corpi estranei;

- c) un cartellino recante numerazione e specie di appartenenza, eventuali avvertenze per il consumo;
 - d) il certificato di avvenuto controllo con il timbro dell'Ispettore Micologo dell'A.S.L.;
 - e) la dichiarazione del venditore dalla quale risulti la data ed il luogo di raccolta.
- I controlli e le prescrizioni, di cui al precedente comma, non si applicano se i funghi sono destinati all'autoconsumo.

ART.8 – SANZIONI

Per le sanzioni si applica la normativa di cui all'art.13 della Legge Regionale N.48/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.9 - DESTINAZIONE PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

- I raccoglitori sono tenuti a pagare una quota per il rilascio del tesserino a favore del Comune di Terranova di Pollino, nei termini fissati nell'art.3 della Legge Regionale N.48/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- I proventi derivanti dal rilascio dei tesserini costituiranno un fondo per il Comune di Terranova di Pollino;
- I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie vanno versati al Comune di Terranova di Pollino.
- I proventi di cui ai precedenti punti 2 e 3 costituiranno un fondo che il Comune utilizzerà, per una quota pari all'80% a favore di interventi di tutela e di valorizzazione dei territori su cui si effettua la raccolta e per coprire i costi sostenuti per l'esercizio delle funzioni amministrative della presente legge. Il restante 20% sarà versato alla regione Basilicata che costituirà a sua volta un fondo per ottemperare a quanto previsto nell'art.5 della Legge Regionale N.48/98 e successive modifiche ed integrazioni.